

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 28/10/2010

All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/30422-tra-diritto-allo-studio-e-tutela-della-salute-il-tar-di-lecce-annulla-bocciatura-di-uno-studente-dislessico-ed-apre-la-strada-alla-legge-che-riconosce-i-disturbi-specifici-di-apprendimento

Autore: Gallipoli Carmelo

Tra diritto allo studio e tutela della salute: il TAR di Lecce annulla bocciatura di uno studente dislessico ed apre la strada alla legge che riconosce i Disturbi Specifici di Apprendimento Tra diritto allo studio e tutela della salute:

il TAR di Lecce annulla bocciatura di uno studente dislessico ed apre la strada alla legge che

riconosce i Disturbi Specifici di Apprendimento

* * *

Nuovo passo avanti per la tutela del diritto allo studio delle persone affette dislessia¹, dopo

l'importante pronuncia del TAR di Lecce che sottolinea il dovere per la scuola di assicurare

strumenti idonei all'apprendimento.

I Giudici amministrativi, con l'ordinanza n. 709 del 2010, hanno deciso l'annullamento della

bocciatura di uno studente dislessico della prima classe di una scuola media del tarantino,

stabilendo così la sua ammissione al secondo anno. La sentenza rappresenta una importante novità

per la giurisprudenza italiana, dopo la decisione del Tar del Lazio² relativa alla mancata ammissione

di uno studente dislessico agli esami di scuola media, ed ha di fatto aperto la strada, dopo un lungo

percorso legislativo, all'approvazione in Senato, il 29 settembre 2010, della legge che riconosce e

definisce alcuni disturbi specifici di apprendimento (DSA) in ambito scolastico quali dislessia,

disgrafia, disortografia e discalculia. La scuola italiana riconosce definitivamente questi Dsa, anche

se non sono dovuti a disturbi neurologici o deficit sensoriali, come disturbi in grado di rendere

difficili alcune attività della vita quotidiana e, pertanto, necessari di specifici e tempestivi interventi

per correggerli.

Dott. Carmelo Gallipoli

¹ La dislessia riguarda in Italia circa il 5% della popolazione scolastica.

² Sentenza n. 31203 del 23 agosto 2010.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1211 del 2010, proposto da: F*** C*** e M*** A***, rappresentati e difesi dagli avv.ti A*** L*** e M*** V***, con domicilio eletto presso R*** G*** M*** in Lecce, piazza M***, n. 72;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Istituto Comprensivo Statale *** Scuola Secondaria di I° grado con sede in ***, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F. Rubichi, n. 23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del documento di valutazione (pagella) per l'anno scolastico 2009/10 dell'Istituto "L. ***" che non ha ammesso alla classe II^ l'alunno F*** M***;
- della valutazione del Consiglio di classe della classe I^, sez. D, che, negli scrutini finali, non ha ammesso alla classe II^ l'alunno F*** M***;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto Comprensivo Statale *** Scuola Secondaria di I° grado, con sede in ***;

Visti gli artt. 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i.;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 9 settembre 2010 il dott. P*** M*** e uditi per la parte ricorrente gli avv.ti A*** L*** e M*** V*** e per la parte resistente l'avv.to dello Stato A*** R***;

Premesso che l'Istituto scolastico "L. ***" ha disposto, per la seconda volta consecutiva, la non ammissione alla II classe della scuola secondaria di primo grado del figlio degli odierni ricorrenti, affetto da disturbi specifici dell'apprendimento (dsa) in considerazione della mancato raggiungimento della sufficienza nella maggioranza delle discipline scolastiche;

Considerato che il proposto gravame appare suscettibile di accoglimento, in quanto il Consiglio di classe del predetto Istituto scolastico dà conto di aver attuato solo alcune delle misure compensative previste per gli studenti dislessici, mentre non risultano adottate le misure dispensative previste dalle Circolari ministeriali del 5 ottobre 2004 (n. 4099/A/4) e del 19 maggio 2007 (prot. 4674) (dispensa, ove necessario, dello studio della lingua straniera in forma scritta, programmazione di tempi più lunghi per le prove scritte; organizzazione di interrogazioni programmate, valutazioni delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma);

Considerato che il ricorso appare meritevole di accoglimento anche in considerazione del fatto che il figlio dei ricorrenti ha raggiunto la sufficienza in quasi tutte le materie (migliorando in modo significativo la media dei voti riportati rispetto al precedente anno scolastico), senza trascurare l'ulteriore considerazione che una seconda bocciatura potrebbe avere per un ragazzo in fase preadolescenziale conseguenze gravemente pregiudizievoli per la sua personalità in formazione;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di sospensione della efficacia degli atti impugnati, ai fini della ammissione con riserva dell'alunno F*** M*** alla II^ classe della scuola secondaria di I° grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 9 settembre 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente FF

Paolo Marotta, Referendario, Estensore

Simona De Mattia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
II 09/09/2010
IL SEGRETARIO